

COMUNE DI CORTONA

Provincia di Arezzo

SCRITTURA PRIVATA

CONVENZIONE con Associazione Etruria Animals PER LA CATTURA DEI CANI VAGANTI

Rep.

L'anno _____, addì del mese di _____ nella sede comunale di

TRA

Il comune di _____ in seguito denominato "Ente, rappresentato dal Responsabile

_____ dott. _____ nato a _____ il _____ per la sua funzione domiciliato in

_____ presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome e per conto

del Comune che rappresenta (P. I. n. _____)

E

il

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione Etruria Animals

PREMESSO:

- che i comuni singoli o associati sono tenuti a dotarsi di canili comunali e canili rifugio ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20.10.2009 N.59;

- che i comuni della Valdichiana aretina hanno sottoscritto una convenzione per la gestione del canile rifugio di Ossaia, sito nel territorio del comune di Cortona;
- che i comuni hanno stabilito di affidare all'Associazione Etruria Animals la gestione del canile predetto;
- che con apposita convenzione sottoscritta è stata disciplinata la gestione del canile rifugio;
- che ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 59/09 la cattura dei cani è di competenza dei comuni;
- Preso atto dell'opportunità di avvalersi dell' Associazione Etruria Animals anche per la gestione delle attività di cattura dei cani vaganti stante la disponibilità manifestata in tal senso della predetta associazione;
- che si rende necessario, visto lo svolgimento del servizio in questo periodo, procedere alla stipula di una convenzione con Associazione Etruria Animals per provvedere ad effettuare il servizio di cattura dei cani vaganti nel territorio della Valdichiana aretina;
- Vista la delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____ con la quale si approva la bozza del presente atto;

Tanto premesso, con il presente atto avente forza di legge ai sensi dell'art. 1372 c.c. si stipula quanto segue:

Art. 1 oggetto

Il Comune di Cortona, comune capofila, incarica Associazione Etruria Animals di provvedere ad effettuare il servizio di cattura dei cani vaganti nel territorio comunale. Cortona, Castiglion Fiorentino, Lucignano, Marciano

Art. 2 Obblighi dell'Associazione Etruria Animals

L Associazione Etruria Animals in qualità di affidatario del servizio di cattura dei cani vaganti si impegna a:

- a) ad assicurare, a mezzo di personale idoneo, il pronto intervento per la cattura di cani che vengano segnalati vaganti nel territorio dei Comuni anzidetti;
- b) ad attivare il servizio di cattura solo se richiesto dalla Polizia Municipale, dalle Forze dell'Ordine e/o **dalla Azienda USL 8** entro tre ore dalla richiesta e,

comunque, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e delle persone se impegnate in altre catture;

c) a trasferire i cani catturati presso il canile sanitario consortile sito in loc. ossaia, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione del proprietario attraverso *microchip* e l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria;

e) a garantire che il servizio di cattura venga assicurato con reperibilità sulle 24 ore per i giorni oggetto dell'incarico giorni l'anno;

f) a dare comunicazione dell'avvenuta cattura via fax al Comune e alla ASL competente;

g) In caso di cani aggressivi e pericolosi, sarà richiesto l'intervento della ASL in quanto il personale addetto alle catture non può usare anestetici;

h) L'associazione Etruria Animals svolgerà il servizio con mezzi propri riservandosi la possibilità di avvalersi di collaborazioni esterne all'Associazione;

i) L'associazione svolgerà l'attività coordinandosi con il servizio veterinario usl8

Art.3 Durata

La presente convenzione ha effetto dalla data della stipula fino al **31.03.2011** ed è rinnovabile per pari periodo in caso di volontà espressa delle parti.

Art. 4 Disciplina dei rapporti finanziari

Per lo svolgimento del servizio di cattura dei cani oggetto di custodia, il Comune di Cortona, come comune capofila, riconoscerà ad Associazione Etruria Animals un corrispettivo che sarà successivamente determinato in base alle comunicazioni del servizio veterinario dell'Usl 8, utilizzando parte delle risorse precedentemente assegnate alla usl 8 per i servizi da quest'ultima prestati.

Il Comune autorizza l'Associazione Etruria Animals a riscuotere ed introitare dai proprietari dei cani, a seguito della restituzione degli stessi in loro favore, le spese sostenute per la custodia.

Art. 5 recesso

Il Comune si riserva la possibilità di recedere dalla presente convenzione per motivi di interesse pubblico e comunque nel caso di grave inadempimento della controparte. In tal caso l'ente provvederà a diffidare l'associazione etruria

animals intimandogli di adempiere alle proprie prestazioni. In caso di persistente inadempimento l'ente formalizzerà il recesso con apposito atto scritto.

Art. 6 registrazione

La presente convenzione, avente per oggetto prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.634.

www.AlboPretorionline.it 09/02/17